

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUTTO, LUCCHESI, RIDI, SANGUINETI

Presentata l'8 luglio 1988

Modifica delle disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni e delle norme connesse

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La regolamentazione del servizio telefonico nel nostro paese mostra ormai la sua inadeguatezza alla evoluzione tecnologica ed alle esigenze tecniche economiche della società.

Alcune norme del codice postale che potevano avere una giustificazione ed una ragione logica all'atto della loro emanazione, risultano oggi anacronistiche e, cosa non meno importante, attribuiscono alla concessionaria oneri ed adempimenti del tutto inattuali.

La stessa Comunità europea sta assumendo al riguardo precisi orientamenti volti a ridurre i monopoli in materia di telecomunicazioni, limitandoli a servizi specifici ed agevolando una liberalizzazione di tutte quelle attività che non rivestono carattere di interesse pubblico.

Nel nostro paese un intervento di adeguamento sia alle esigenze tecnologiche sia agli orientamenti comunitari deve essere effettuato sulla regolamentazione del collaudo degli impianti telefonici.

Il codice postale vigente e le norme connesse infatti riservano al concessionario l'onere del collaudo degli impianti e delle apparecchiature.

Se questa riserva poteva avere una giustificazione quando le attrezzature erano tecnologicamente poco evolute, oggi l'elettrotecnica e la telematica nonché il fatto che le apparecchiature telefoniche, che sono per obbligo omologate dall'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, rendono il collaudo una operazione volta principalmente a verificare la conformità dell'impianto alle norme CEI e che le apparecchiature ad esso collegate

sono quelle omologate ed inoltre a constatare che l'impianto non porti turbative alla rete pubblica.

Ma queste due esigenze di tutela possono essere tranquillamente salvaguardate.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme attraverso una autocertificazione della stessa ditta installatrice che è, lo si rammenti, autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda la turbativa alla rete attraverso l'installazione di una idonea apparecchiatura di sezionamento. Infatti, la riserva di allacciamento a favore della concessionaria aveva la funzione di tutelare la rete urbana da eventuali turbative provocate da impianti non a norma.

L'introduzione dell'obbligo di applicare apparecchiature di protezione, il cui costo non supera qualche decina di migliaia di lire, rende superato il fatto che vi sia una verifica sulle eventuali turbative. Parimenti, chi installa l'impianto, come ditta autorizzata, è in grado di effettuare l'allacciamento con ogni garanzia.

L'applicazione di questa nuova procedura sgraverebbe le concessionarie dagli adempimenti di verifica che sottraggono risorse e personale alle più impellenti necessità di sviluppo ed ammodernamento della rete del servizio.

Gli onorevoli colleghi sanno perfettamente che il nostro sistema telefonico lamenta gravi ritardi tecnologici e di diffusione.

La conversione di risorse della concessionaria da adempimenti formali quali il collaudo e l'allacciamento con attività più proficue consentirebbe non solo di migliorare i tempi e la qualità del servizio venendo incontro alle esigenze ed alle aspirazioni dell'utenza, ma anche di cominciare ad allineare il nostro paese a quelli tecnologicamente più evoluti nel campo delle telecomunicazioni ed in ogni caso, ad adeguarsi agli orientamenti della Comunità europea di cui facciamo parte e nei confronti della quale, almeno in questo caso, non ci troveremmo in ritardo rispetto alle sue direttive che tra breve verranno emanate in materia di telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la riserva di collaudo degli impianti telefonici interni a favore dell' esercente così come prevista nel primo comma dell' articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Sono conseguentemente abrogati gli articoli 107 e 108 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, come modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 651, l' articolo 6 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 ottobre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1983, n. 8 e l' articolo 6 del decreto interministeriale 12 dicembre 1947 nella parte in cui riservano alla concessionaria il collaudo degli impianti telefonici interni.

ART. 2.

1. L' installazione, il collaudo e l' allacciamento alla rete urbana previa applicazione di idonee apparecchiature omologate di sezionamento tale da evitare disturbi alla rete pubblica, possono essere effettuati, oltre che dalla concessionaria, dalle imprese autorizzate all' installazione di impianti telefonici interni di cui al citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 3.

1. Le ditte autorizzate di cui all' articolo 2 possono, dopo la installazione dell' impianto telefonico interno, provvedere

direttamente al collaudo dello stesso nel rispetto delle normative in vigore.

2. Le ditte stesse devono rilasciare, all'atto del collaudo, una dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme stesse con una elencazione delle tecniche di installazione e dei materiali omologati utilizzati.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata all'utente ed una copia inoltrata immediatamente alla competente sede della concessionaria.

ART. 4.

1. Dopo l'esito positivo del collaudo, l'abbonato o chi per esso può provvedere, tramite i soggetti di cui all'articolo 2, all'allacciamento alla rete urbana, dandone previa comunicazione alla concessionaria.

ART. 5.

1. È vietato a qualsiasi soggetto che non sia autorizzato a norma del decreto ministeriale 4 ottobre 1982 provvedere al collaudo ed all'allacciamento alla rete urbana di impianti telefonici interni.

2. Il contravventore, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1 a 10 milioni.

ART. 6.

1. La concessionaria adegua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le proprie procedure e la propria modulistica alle suddette norme.